



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE Area: ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Adozione del Regolamento regionale concernente "Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n.18 recante "Requisiti per l'iscrizione e modalità di gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio)" ".			
_____ (D'UFFIZI CLAUDIO) _____ (SEVERINO MASSIMILIANO) _____ (M. SEVERINO) _____ (C. TULUMELLO) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE _____ (Zingaretti Nicola) IL PRESIDENTE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____		Data di ricezione: 01/06/2020 prot. 349	
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Adozione del Regolamento regionale concernente “Disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n.18 recante “Requisiti per l’iscrizione e modalità di gestione dell’elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio)””.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione Lazio

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1: “*Codice della protezione civile*” e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “*Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile*”;

VISTO il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25 e s.m.i. concernente l’organizzazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 7 novembre 2016 con la quale è stato conferito al dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante “*Codice del terzo settore*” e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, che attribuisce alle Regioni la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi;

DATO ATTO che con DGR n. 270 del 15/05/2020 avente ad oggetto “L.R. 39/2002 art. 64, comma 5 - Approvazione del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi - Periodo 2020-2022” è stato approvato il Piano AIB regionale;

RILEVATO che nell’ambito delle disposizioni sopra richiamate e del citato Piano AIB approvato con DGR 270/2020, il volontariato di protezione civile è struttura operativa fondamentale del sistema di contrasto agli incendi boschivi;

PRESO ATTO che il Piano individua nel periodo 15 giugno – 30 settembre il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, con conseguente necessità di garantire la piena ed efficace operatività del sistema regionale di contrasto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.109/2013 che ha istituito, in attuazione della Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile n.5300 del 13 novembre 2012, l'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio;

VISTA la Determinazione n. G15812 del 20 novembre 2017, recante *“Modalità di iscrizione e gestione informatizzata dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione Civile;*

DATO ATTO che, con Deliberazione 8 ottobre 2019, n. 713, la Giunta Regionale ha adottato il Regolamento Regionale n. 18/2019 recante *“Requisiti per l'iscrizione e modalità di gestione dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del Regolamento Regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio)”*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 84 del 17 ottobre 2019;

RILEVATO che il nuovo Regolamento Regionale n. 18/2019, all'art. 3, comma 6, individua le sezioni specialistiche dell'Elenco territoriale nelle quali le Organizzazioni di Volontariato possono richiedere l'iscrizione;

CONSIDERATO che con Deliberazione 14 gennaio 2020, n.2, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 6 febbraio 2020 n.11, la Giunta Regionale ha approvato, su proposta formulata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, i requisiti per l'iscrizione nelle sezioni specialistiche dell'Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio, nonché gli specifici requisiti delle polizze per assicurazione infortuni dei volontari di protezione civile, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento Regionale 14 ottobre 2019, n. 18;

PRESO ATTO che, in prima applicazione del citato R.R. n. 18/2019, l'art. 12, comma 3 prevede che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della deliberazione 14 gennaio 2020 n.2, i soggetti già iscritti nell'elenco territoriale ai sensi del medesimo Regolamento debbano procedere ad adeguare i propri requisiti di iscrizione e permanenza nell'elenco stesso e che, pertanto, il termine predetto cade il 5 giugno 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G 1° febbraio 2020, n. 26, valida fino al 31 luglio 2020;

CONSIDERATO che le Organizzazioni di Volontariato ed i Coordinamenti Territoriali iscritti nell'Elenco Territoriale della Regione Lazio sono fortemente impegnate nel supporto alle attività di gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, sia con attivazioni da parte dell'Agenzia regionale di protezione civile che da parte dei numerosi Centri operativi comunali aperti sul territorio;

RILEVATO, in particolare, che il fondamentale ed irrinunciabile impegno richiesto alle Organizzazioni di Volontariato e ai Coordinamenti Territoriali ha richiesto, e richiede, uno sforzo senza precedenti nel contesto degli eterogenei scenari di attività di protezione civile, tale da determinare un impiego di risorse umane e strumentali che è potenzialmente idoneo a pregiudicare

la necessaria capacità operativa del sistema regionale di protezione civile nell'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

RITENUTO, in particolare, che gli adempimenti amministrativi richiesti dal citato Regolamento regionale n.18/2019 costituiscono un significativo onere amministrativo per le Organizzazioni di Volontariato che rischia di pregiudicare il massimo impiego delle relative risorse sul territorio in un contesto poli-emergenziale come quello attuale e, soprattutto, in coincidenza con il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'articolo 103, comma 1 che prevede che *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 [...]”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, ed in particolare l'articolo 37 che prevede che *“1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 è prorogato al 15 maggio 2020”*;

CONSIDERATO pertanto che per effetto del combinato disposto dell'art.103, comma 1 del D.L. n.18/2020 e dell'art.37, comma 1 del D.L. n.23/2020, il termine per procedere alla conferma dell'iscrizione nell'Elenco territoriale, di cui all'art.12, comma 3 del RR n.18/2019, è differito al 26 agosto 2020;

RILEVATO che lo stesso legislatore, nell'introdurre proroghe ai diversi termini del procedimento amministrativo, ha riconosciuto la necessità di non gravare i destinatari dei termini stessi con adempimenti resi difficoltosi dal contesto emergenziale in atto;

CONSIDERATO, altresì, che sulla base delle disposizioni sopra ricordate, il suindicato termine di scadenza ricadrebbe all'interno del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato a livello regionale;

RIBADITO che le Organizzazioni di Volontariato ed i Coordinamenti Territoriali già iscritti nell'Elenco Territoriale della Regione Lazio forniscono il maggior contributo, a livello regionale, alle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi;

CONSIDERATO pertanto che occorre massimizzare la capacità di risposta del sistema regionale di protezione civile, evitando ulteriori adempimenti durante il periodo di emergenza epidemiologica Covid-19 e nel periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi a carico delle Organizzazioni di Volontariato e dei Coordinamenti Territoriali già iscritti nell'Elenco Territoriale della Regione Lazio;

RITENUTO pertanto opportuno differire il termine di scadenza di cui sopra, al 28 febbraio 2021, che risulta maggiormente compatibile con le attività di protezione civile in corso, anche di carattere emergenziale straordinario, e con quelle di lotta agli incendi boschivi;

VALUTATO altresì opportuno procedere alla sospensione del termine per la conclusione del procedimento di iscrizione nell'Elenco territoriale, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento regionale n.18/2019, fino al 31 luglio 2020, attuale termine dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;

PRESO ATTO che l'art. 35 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha differito al 31 ottobre 2020 alcuni adempimenti in carico al Terzo settore;

CONSIDERATO pertanto opportuno differire di conseguenza, per il solo anno 2020, in ragione dello scenario emergenziale in corso, gli adempimenti connessi alla revisione periodica dell'Elenco di cui all'art.7, comma 2, del predetto Regolamento regionale n.18/2019, prevedendo che il relativo termine del 31 maggio sia differito al 31 dicembre 2020;

VISTO inoltre il gravoso impegno ricadente sull'Agenzia regionale di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

VALUTATO pertanto opportuno differire, per il solo anno 2020, gli adempimenti posti in capo all'Agenzia nel procedimento della revisione periodica, di cui all'art. 7, comma 3 del predetto Regolamento regionale n.18/2019, prevedendo che il relativo termine del 30 giugno sia differito al 30 settembre 2020;

VISTA la proposta di Regolamento regionale concernente *“Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n.18 recante “Requisiti per l'iscrizione e modalità di gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio)””*, composto da n.3 (tre) articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la nota prot. n. 428603 del 28.05.2020, con la quale l'Ufficio Legislativo del Segretariato Generale comunica che è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale della proposta di Regolamento recante *“Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n.18 recante “Requisiti per l'iscrizione e modalità di gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio)”*;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L.R. 2/2014, espresso nella seduta del 15 giugno 2020;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

DELIBERA

per i motivi di cui in preambolo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

1. di adottare l'allegato Regolamento regionale concernente *“Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n.18 recante “Requisiti per l'iscrizione e modalità di gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato*

di protezione civile della Regione Lazio)'''', composto da n.3 (tre) articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Copia

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n.18 recante "Requisiti per l'iscrizione e modalità di gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio)".

Copia

Art. 1
(Oggetto)

1. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche connesse all'applicazione del r.r. 18/2019 e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), con il presente regolamento sono differiti o sospesi alcuni termini previsti nel citato r.r. 18/2019.

Copia

Art. 2

(Disposizioni transitorie per l'applicazione del r.r. 18/2019)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, sono differiti o sospesi i seguenti termini del r.r. 18/2019:
 - a) il termine di prima attuazione di cui all'articolo 12, comma 3, è differito al 28 febbraio 2021;
 - b) il termine di cui all'articolo 7, comma 2, è differito, per il solo anno 2020, al 31 dicembre;
 - c) il termine di cui all'art. 7, comma 3, è differito, per il solo anno 2020, al 30 settembre;
 - d) il termine di cui all'articolo 10, comma 1, è sospeso fino al 31 luglio 2020.
2. In caso di proroga dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la sospensione di cui al comma 1, lettera d), può essere prorogata con deliberazione della Giunta regionale.

Copia

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Copia

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Copia